

COMUNE DI ALESSANDRIA DELLA ROCCA

(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)

SERVIZIO FINANZIARIO

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

Art. 11 c. 3 lett. a) D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118

Premessa

Dall'anno 2016 l'ente ha applicato sia i principi contabili, sia gli schemi di bilancio armonizzati, previsti dal Digs 118/2011.

Numerose sono state le modifiche apportate dal nuovo sistema contabile armonizzato, sia sotto il profilo finanziario - contabile, sia sotto per quanto attiene agli aspetti programmatori che gestionali.

Tra le innovazioni apportate, si richiamano quelle maggiormente significative:

- il Documento Unico di Programmazione DUP che ha sostituito la Relazione Previsionale e Programmatica, ampliandone inoltre le finalità;
- schemi di bilancio strutturati diversamente, in coerenza con gli schemi di bilancio previsti per le amministrazioni dello Stato, con una diversa struttura di entrate e spese;
- reintroduzione della previsione cassa per il primo esercizio del bilancio di previsione;
- diversa disciplina delle variazioni di bilancio: aumentano le casistiche e si modificano le competenze: ad esempio, vengono introdotte le variazioni compensative all'interno di categorie di entrata e macroaggregati di spesa, di competenza dei dirigenti, viene attribuita la competenza per le variazioni relative agli stanziamenti di cassa in capo alla giunta comunale;
- sono adottati nuovi principi contabili, tra cui quello di sicuro maggior impatto è quello della competenza finanziaria potenziata, è prevista la disciplina del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), secondo regole precise;
- è introdotto il piano dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico/patrimoniale;
 - la struttura del bilancio armonizzato risulta più sintetica rispetto allo schema previgente, l'unità elementare di voto sale di un livello, le entrate sono classificate in titoli e tipologie, anziché in titoli, categorie e risorse, mentre le spese sono classificate in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente struttura per titoli, funzioni, servizi e interventi.

Il bilancio di previsione finanziario è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale considerato nei Documenti di programmazione dell'ente (DUP), attraverso il quale gli organi di governo di un ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che l'amministrazione deve realizzare, in coerenza con quanto previsto nel documento di programmazione.

Il bilancio di previsione finanziario è triennale. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.

Il bilancio di previsione finanziario svolge le seguenti finalità:

- politico-amministrative in quanto consente l'esercizio delle prerogative di indirizzo e di controllo che gli organi di "governo" esercitano sull'organo esecutivo ed è lo strumento fondamentale per la gestione amministrativa nel corso dell'esercizio;
- di programmazione finanziaria poiché descrive finanziariamente le informazioni necessarie a sostenere le amministrazioni pubbliche nel processo di decisione politica, sociale ed economica;
- di destinazione delle risorse a preventivo attraverso la funzione autorizzatoria, connessa alla natura finanziaria del bilancio;
- di verifica degli equilibri finanziari nel tempo e, in particolare, della copertura delle spese di funzionamento e di investimento programmate;

- informative in quanto fornisce informazioni agli utilizzatori interni (consiglieri ed amministratori, dirigenti, dipendenti, organi di revisione, ecc.) ed esterni (organi di controllo, altri organi pubblici, fornitori e creditori, finanziatori, cittadini, ecc.) in merito ai programmi in corso di realizzazione, nonché in merito all'andamento finanziario dell'amministrazione.

Stante il livello di estrema sintesi del bilancio armonizzato, come sopra indicato, la relazione è integrata con una serie di tabelle, con l'obiettivo di ampliarne la capacità informativa

Con la "nota integrativa", quindi, si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa integra i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso e svolge le seguenti funzioni:

- descrittiva: illustra i dati che per la loro sinteticità non possono essere pienamente compresi;
- informativa, apporta ulteriori dati non inseriti nei documenti di bilancio, che hanno una struttura fissa e non integrabile;
- esplicativa, indica le motivazioni delle ipotesi assunte e dei criteri di valutazione adottati per la determinazione dei valori di bilancio.

Gli Strumenti della programmazione.

La Giunta Comunale predispose e presenta all'esame ed approvazione del Consiglio Comunale il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario e annessi allegati.

Lo schema di bilancio ed annessi allegati è stato redatto in collaborazione con i Dirigenti ed i Responsabili dei Servizi sulla base delle indicazioni fornite da questa Amministrazione coordinate in particolare dall'attività dell'Assessore alle Finanze, in linea con gli impegni assunti con l'approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP).

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO).

Il bilancio di previsione è stato predisposto nel pieno rispetto di tutti i principi contabili generali contenuti nel succitato D.lgs. 118/2011 che garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'unione Europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili, qui di seguito elencati:

1. principio dell'annualità: i documenti del sistema di bilancio, sia di previsione sia di rendicontazione, sono predisposti con cadenza annuale e si riferiscono a distinti periodi di gestione coincidenti con l'anno solare. Nella predisposizione dei documenti di bilancio, le previsioni di ciascun esercizio sono elaborate sulla base di una programmazione di medio periodo, con un orizzonte temporale almeno triennale;
2. principio dell'unità: è il complesso unitario delle entrate che finanzia l'amministrazione pubblica e quindi sostiene così la totalità delle sue spese durante la gestione. Le entrate in conto capitale sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento;
3. principio dell'universalità: il sistema di bilancio ricomprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione, nonché i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili alla singola amministrazione pubblica, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa svolta;

4. principio dell'integrità: nel bilancio di previsione e nei documenti di rendicontazione le entrate devono essere iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali spese a esse connesse e, parimenti, le spese devono essere iscritte al lordo delle correlate entrate, senza compensazioni di partite;
5. principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità:
 - a. veridicità significa rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio;
 - b. attendibilità significa che le previsioni di bilancio sono sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento: un'informazione contabile è attendibile se è scevra da errori e distorsioni rilevanti e se gli utilizzatori possono fare affidamento su di essa;
 - c. correttezza significa il rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili di programmazione e previsione, di gestione e controllo e di rendicontazione;
 - d. comprensibilità richiede che le registrazioni contabili ed i documenti di bilancio adottino il sistema di classificazione previsto dall'ordinamento contabile e finanziario, uniformandosi alle istruzioni dei relativi glossari;
6. principio della significatività e rilevanza: nella formazione delle previsioni gli errori, le semplificazioni e gli arrotondamenti, tecnicamente inevitabili, trovano il loro limite nel concetto di rilevanza: essi cioè non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati del sistema di bilancio e sul loro significato per i destinatari;
7. principio della flessibilità: possibilità di fronteggiare gli effetti derivanti dalle circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare durante la gestione, modificando i valori a suo tempo approvati dagli organi di governo;
8. principio della congruità: verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti;
9. principio della prudenza: devono essere iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste;
10. principio della coerenza: occorre assicurare un nesso logico e conseguente fra la programmazione, la previsione, gli atti di gestione e la rendicontazione generale. La coerenza implica che queste stesse funzioni ed i documenti contabili e non, ad esse collegati, siano strumentali al perseguimento dei medesimi obiettivi. Il nesso logico infatti deve collegare tutti gli atti contabili preventivi, gestionali e consuntivi, siano essi di carattere strettamente finanziario, o anche economico e patrimoniale, siano essi descrittivi e quantitativi, di indirizzo politico ed amministrativo, di breve o di lungo termine;
11. principio della continuità e costanza: continuità significa che le valutazioni contabili finanziarie, economiche e patrimoniali del sistema di bilancio devono rispondere al requisito di essere fondate su criteri tecnici e di stima che abbiano la possibilità' di continuare ad essere validi nel tempo, se le condizioni gestionali non saranno tali da evidenziare chiari e significativi cambiamenti; costanza significa il mantenimento dei medesimi criteri di valutazione nel tempo, in modo che l'eventuale cambiamento dei criteri particolari di valutazione adottati, rappresenti un'eccezione nel tempo che risulti opportunamente descritta e documentata in apposite relazioni nel contesto del sistema di bilancio
12. principio della comparabilità e della verificabilità: comparabilità significa possibilità di confrontare nel tempo le informazioni, analitiche e sintetiche di singole o complessive poste economiche, finanziarie e patrimoniali del sistema di bilancio, al fine di identificarne gli

andamenti tendenziali; verificabilità significa che le informazioni patrimoniali, economiche e finanziarie, e tutte le altre fornite dal sistema di bilancio di ogni amministrazione pubblica, siano verificabili attraverso la ricostruzione del procedimento valutativo seguito. A tale scopo le amministrazioni pubbliche devono conservare la necessaria documentazione probatoria;

13. principio della neutralità o imparzialità: neutralità significa che la redazione dei documenti contabili deve fondarsi su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi; imparzialità va intesa come l'applicazione competente e tecnicamente corretta del processo di formazione dei documenti contabili, del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, che richiede discernimento, ocularietà e giudizio per quanto concerne gli elementi soggettivi;
14. principio della pubblicità: assicurare ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, comprensivi dei rispettivi allegati, anche integrando le pubblicazioni obbligatorie;
15. principio dell'equilibrio di bilancio: riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa: deve essere inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni amministrazione pubblica strategicamente deve realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata;
16. principio della competenza finanziaria: tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. E', in ogni caso, fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere dall'esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati;
17. principio della competenza economica: l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari;
18. principio della prevalenza della sostanza sulla forma: la sostanza economica, finanziaria e patrimoniale delle operazioni pubbliche della gestione di ogni amministrazione rappresenta l'elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione nella rappresentazione dei fatti amministrativi nei documenti del sistema di bilancio.

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI, GLI ACCANTONAMENTI PER LE SPESE POTENZIALI E IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

La formulazione delle previsioni è stata effettuata, per ciò che concerne la spesa, tenendo conto delle spese sostenute in passato, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti e fino alla data odierna.

Analogamente, per la parte entrata, l'osservazione delle risultanze degli esercizi precedenti è stata alla base delle previsioni ovviamente tenendo conto delle possibili variazioni e di quelle causate con la manovra di bilancio.

In generale sono stati applicati tutti i principi derivanti dalla partecipazione alla nuova contabilità.

Tra le spese potenziali rientrano le spese derivanti da contenzioso ed in generale quelle derivanti da rischi di restituzione somme ottenute a seguito di procedimenti giudiziari per i quali non si è ancora concluso il giudizio e il fondo spese per indennità di fine mandato.

L'importo delle singole poste è stato quantificato ed iscritto in sede di determinazione dell'avanzo di amministrazione vincolato e costituisce parte accantonata dello stesso.

Le entrate tributarie sono state determinate tenendo conto delle disposizioni contenute nei documenti di programmazione economica e finanziaria dello stato e della regione ed in riferimento al principio di autonomia finanziaria più volte richiamato dal nostro legislatore.

L'ammontare delle Entrate tributarie tiene conto degli introiti relativi alla tassa del servizio nettezza urbana (TARI) le cui tariffe sono state confermate, e saranno variate a seguito dell'approvazione, da parte del Consiglio Comunale, del piano economico finanziario 2020.

Gli introiti da lotta all'evasione hanno subito un decremento per effetto delle manovre già adottate negli esercizi precedenti.

Nella determinazione dell'importo delle singole poste, si è tenuto conto delle entrate accertate negli esercizi precedenti, di quelle previste nel bilancio dell'esercizio 2019 e del gettito tendenziale delle stesse valutabili a questo momento.

E' stato altresì previsto il mantenimento delle aliquote dell'addizionale IRPEF.

Per quanto riguarda l'imposta sugli immobili si è proceduto negli anni ad effettuare gli accertamenti sui cespiti imponibili e pertanto il dato iscritto in bilancio ai fini IMU tiene conto della situazione patrimoniale come accerta fino ad oggi.

Le previsioni degli incassi pluriennali stimati sulla base di criteri razionali si possono definire attendibili.

L'addizionale comunale sul consumo di energia elettrica viene erogata sotto forma di trasferimento da parte della Regione.

Si sono riconfermate le tariffe relative a:

tassa occupazione spazi ed aree pubbliche; imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche di affissioni.

Non sono stati previsti nuovi introiti rispetto a quelli incassati fino alla data del contenimento dell'emergenza COVID-19

Il Pareggio di bilancio.

Il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2020-2022 chiude con il pareggio delle poste di entrata e di spesa.

Il pareggio del Bilancio di Previsione 2020-2022, a legislazione vigente, è stato quindi raggiunto adottando le opportune azioni programmatiche in termini di manovra finanziaria, tributaria, tariffaria e regolamentare.

Gli equilibri di bilancio.

I principali equilibri di bilancio da rispettare in sede di programmazione e di gestione sono i seguenti:

1. pareggio complessivo di bilancio, secondo il quale il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario, ovvero la previsione del totale delle entrate deve essere uguale al totale delle spese;
2. equilibrio di parte corrente;

Il principio dell'equilibrio della situazione corrente, secondo il quale la previsione di entrata dei primi tre titoli che rappresentano le entrate correnti, al netto delle partite vincolate alla spesa in conto capitale, deve essere pari o superiore alla previsione di spesa data dalla somma dei titoli 1° (spese correnti) e 4° (spese rimborso quota capitale mutui e prestiti).

3. equilibrio di parte capitale;

Il principio dell'equilibrio della situazione in conto capitale, secondo il quale le entrate dei titoli 4° e 5°, sommate alle entrate correnti destinate per legge agli investimenti, devono essere pari alla spesa in conto capitale prevista al titolo 2°.

Pertanto gli equilibri di parte corrente e di parte capitale vengono assicurati

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

IMU:

Il presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di immobili (fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli) siti nel territorio del Comune, esclusa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il versamento della 1^a rata dell'IMU scade il 16 giugno 2020. Ai sensi del comma 13 bis dell'art.13 del decreto legge 201/2011, e successive modifiche e integrazioni, il versamento della prima rata dell'IMU relativa all'anno 2020, pari al 50 per cento dell'imposta complessivamente dovuta, è eseguito sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, e cioè del 2019.

A seguito della riforma fiscale a cui è seguita l'abolizione della TASI, il Consiglio Comunale ha approvato il regolamento della NUOVA IMU.

I terreni agricoli ricadenti nel territorio del Comune sono esenti dall'IMU - per effetto dell'art.1, comma 13, della legge 28.12.2015, n.208, in quanto l'intero territorio comunale è ricompreso nell'elenco di cui alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993, riguardante l'esenzione per i terreni agricoli.

RECUPERO EVASIONE:

Gli introiti da lotta all'evasione hanno subito un decremento per effetto delle manovre già adottate negli esercizi precedenti e prudenzialmente non è stata prevista nessuna entrata.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF:

Per il triennio 2020/2022 è stata confermata l'aliquota già in vigore.

TASSA RIFIUTI-TARI:

Le tariffe saranno rimodulate sulla base del piano economico finanziario che sarà approvato dal Consiglio Comunale.

IMPOSTA PUBBLICITÀ' E DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI, TOSAP:

Sono state confermate le tariffe relative all'imposta sulla pubblicità, ai diritti sulle pubbliche affissioni ed alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

FONDO DI SOLIDARIETÀ' COMUNALE:

Di seguito si evidenzia la metodologia di determinazione e di riparto del FSC 2020 così come desunto dalla tabella pubblicata nel sito istituzionale del Ministero dell'interno:

3.1) Entrate per trasferimenti correnti

I trasferimenti correnti dallo Stato sono stati previsti sulla base delle comunicazioni effettuate dal Ministero dell'interno attraverso il sito ufficiale della Direzione per la Finanza Locale.

I trasferimenti della Regione sono stati previsti sulla base degli importi assegnati negli esercizi precedenti e sulla base delle indicazioni fornite dalle leggi di bilancio 2020.

Nel bilancio di previsione 2020/2022 è inserito sia lo stanziamento destinato a spese correnti sia la quota destinata ad investimenti quest'ultima calcolata sulla base del trasferimento 2020.

Sono state previste nuove entrate, a destinazione vincolata, inerenti l'emergenza COVID -19, che lo Stato e la Regione hanno destinato all'Ente per fronteggiare le difficoltà economiche delle famiglie meno abbienti e delle attività economiche sospese durante il periodo di lockdown.

3.2) Entrate extratributarie

Le entrate extratributarie non state calcolate sulla base del gettito degli esercizi precedenti e sulla valutazione del gettito potenziale basato sugli accertamenti alla data di redazione del presente strumento contabile.

3.3) Entrate in conto capitale

Con delibera della Giunta Comunale n. 103 del 27/06/2020 è stato approvato il piano triennale della opere pubbliche per il triennio 2020/2022 alla quale si rimanda.

Il programma prevede progetti relativi a opere pubbliche, comprese le opere di manutenzione straordinaria, secondo le prescrizioni del D. Ass.to LL.PP del 03/10/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Sono state correttamente riportate le entrate per la concessione di loculi cimiteriali, per alienazioni e per contributi da permessi costruire. Tali poste sono state quantificate dai responsabili dei rispettivi settori sulla base delle pratiche in corso di istruttoria e delle entrate accertate anche negli esercizi precedenti.

3.4) Entrate per riduzione attività finanziarie

Nel bilancio 2020/2022 non sono state previste entrate per riduzione di attività finanziarie.

3.5) Entrate per accensione di prestiti

Nel bilancio 2020/2022 non sono state previste entrate per ricorso all'indebitamento

3.6) Entrate per anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell'ente ai sensi dell'articolo all'art. 3, comma 17, della legge 350/2003, non costituiscono debito dell'ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell'ente e destinate ad essere chiuse entro l'esercizio.

Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni corrisponde all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse.

3.7) Entrate per conto terzi e partite di giro

I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta.

Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria.

In deroga alla definizione di "Servizi per conto terzi", sono classificate tra tali operazioni le transazioni riguardanti i depositi dell'ente presso terzi, i depositi di terzi presso l'ente, la cassa economale, le anticipazioni erogate dalla tesoreria statale alle regioni per il finanziamento della sanità ed i relativi rimborsi.

Ai fini dell'individuazione delle "operazioni per conto di terzi", l'autonomia decisionale sussiste quando l'ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa.

Le entrate per conto di terzi e partite di giro sono state previste a pareggio con le relative spese, stimando gli importi sulla base dell'osservazione storica degli aggregati corrispondenti.

3.8) Fondo pluriennale vincolato iscritto nelle entrate

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese.

Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito:

- in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce
- in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuata per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria.

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa, ovvero alle spese per il compenso accessorio del personale.

L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente.

Solo con riferimento al primo esercizio, l'importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all'importo dei fondi pluriennali di spesa dell'esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all'importo, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato.

4) CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI. CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI STANZIAMENTI RIGUARDANTI GLI ACCANTONAMENTI PER LE SPESE POTENZIALI E AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ, DANDO ILLUSTRAZIONE DEI CREDITI PER I QUALI NON È PREVISTO L'ACCANTONAMENTO A TALE FONDO

Di seguito sono analizzate le principali voci di spesa, riepilogate per macroaggregato, al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili ed evidenziare le motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati delle stesse.

4.1) Spese correnti

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE:

Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

- a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;
- b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici;
- c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali. 557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione."

L'Ente, nel corso del triennio preso in considerazione prevede di rispettare le disposizioni sopra riportate in merito al principio di contenimento delle spese di personale.

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE:

La voce imposte e tasse iscritta nel bilancio di previsione si riferisce per la maggior parte all'IRAP dovuta sui redditi di lavoro dipendente e per una parte residuale ad altre imposte e tasse dovute dall'Ente quali la tassa di circolazione degli autoveicoli, imposte di registrazione di atti ecc....

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI:

L'acquisto di beni e servizi tiene conto della riduzione disposta dall'Ente rispetto ai precedenti esercizi

TRASFERIMENTI CORRENTI :

I trasferimenti correnti sono stati correttamente determinati sulla base delle comunicazioni del Ministero dell'interno e sulla base dei decreti pubblicati alla data odierna dalla regione e dei trasferimenti effettuati dalla stessa nel corso del precedente esercizio.

INTERESSI PASSIVI:

Gli interessi passivi sono stati iscritti in corrispondenza dei piani di ammortamento dei singoli mutui e sulla base del prevedibile ricorso alle anticipazioni di tesoreria nel corso degli esercizi.

RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE:

I rimborsi e le poste correttive sono stati determinati sulla base dei dati in possesso dell'Ente alla data odierna.

AMMORTAMENTI:

Gli ammortamenti iscritti in bilancio sono solamente quelli finanziari determinati con i piani di ammortamento dei mutui in corso.

FONDO DI RISERVA:

Il Fondo di riserva di competenza rientra nelle percentuali previste dalla legge (min. 0,3% e max 2% delle spese correnti iscritte in bilancio. Facendo l'ente ricorso all'anticipazione di tesoreria è stato necessario incrementare del 50% la quota d'obbligo, la cui metà dovrà essere comunque riservata a spese indifferibili ed urgenti.

Al fine di garantire maggiore flessibilità al bilancio, in corrispondenza di ciascuno degli esercizi dal 2019 al 2021, è stata iscritta, nell'apposito capitolo del bilancio, rispettivamente per l'importo di € 15.000,00, che rappresenta una percentuale dello 0,45% rispetto alle spese correnti di ciascun anno.

ACCANTONAMENTO DEL FONDO RISCHI SPESE LEGALI:

In merito alla esposizione debitoria e a seguito di quanto già riferito in sede di rendiconto è stato istituito un congruo fondo per fare fronte alle spese per liti arbitraggi e risarcimenti.

FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITÀ' (FCDE)

Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità

Un aspetto fondamentale per la redazione del bilancio di previsione è il calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità, che nasce da un'esigenza di trasparenza e da quella di far emergere nel bilancio tutte le poste e le transazioni contabili.

Il principio contabile applicato n. 2, infatti, prevede che vengano inserite nel bilancio di previsione anche le poste di entrata e di spesa relative alle operazioni che non danno origine a movimenti di denaro e che non determinano registrazioni contabili, come per esempio le concessioni a titolo gratuito di beni comunali, le esenzioni tributarie, le opere di urbanizzazione realizzate a scomputo.

Sono accertate per intero anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada e i proventi derivanti dalla lotta all'evasione, a fronte delle quali nella spesa viene inserito il Fondo crediti di dubbia esigibilità (Fede).

L'ammontare del fondo è determinato in considerazione:

- della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio;
- della loro natura;
- dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

Il principio contabile prevede che non siano soggette a svalutazione le poste relative a:

Crediti verso altre PA;

Entrate assistite da fidejussione;

Entrate tributarie che, in via eccezionale, possono essere accertate per cassa;
Entrate riscosse per conto di un altro ente locale;
altre entrate secondo la valutazione motivata dell'Ente.

È facoltà dell'ente determinare il Fondo anche a un livello inferiore rispetto a quello riportato nel bilancio (singolo capitolo di entrata), anche se la quantificazione viene comunque evidenziata nel prospetto allegato al bilancio per tipologia.

L'ente locale è libero di individuare quali siano le entrate di dubbia esigibilità, in relazione alle quali quantificare il fondo, distinguendole da quelle certe, motivando la relativa scelta.

Il calcolo del Fondo deve essere effettuato considerando la media delle riscossioni con riferimento al quinquennio precedente, tenendo in considerazione gli esercizi chiusi al momento della predisposizione del bilancio di previsione.

La percentuale determinata in base alle regole del principio contabile si applica a tutte e tre le annualità considerate dal bilancio di previsione (per esempio nel 2020/2022).

Determinate le percentuali di non riscosso sulle singole tipologie di entrata si quantifica l'importo minimo da accantonare nel Fcde.

Il fondo, comunque, deve essere monitorato nel corso dell'esercizio in base all'andamento delle entrate, almeno una volta in sede di verifica degli equilibri di bilancio. La normativa, tuttavia, prevede un inserimento graduale del Fondo crediti dubbia esigibilità all'interno del bilancio di previsione, riconoscendo la possibilità di non accantonare integralmente nel fondo l'intero importo determinato con la media quinquennale, ma una percentuale dello stesso, peraltro recentemente così modificata dalla legge di bilancio 2020: il 1° anno (2020) una quota pari al 95%; il secondo (2021) una quota pari al 100% e il terzo anno (2022) una quota pari al 100%.

I metodi di calcolo del Fcde sono:

A) media semplice:

media fra totale incassato e totale accertato;

media dei singoli rapporti annui

B) rapporto tra la somma degli incassi di ciascun anno ponderati (0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio del quinquennio di riferimento) e la sommatoria degli accertamenti di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;

C) media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del quinquennio con questi pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e lo 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio.

Nel secondo anno di applicazione dei nuovi principi contabili la media è calcolata facendo riferimento agli incassi (in conto competenza e in conto residui e agli accertamenti del primo quadriennio ; al rapporto tra gli incassi di competenza e gli accertamenti dell'ultimo anno del quinquennio.

Tale applicazione è utilizzata anche negli anni successivi. Dopo 5 anni dall'adozione del principio della competenza finanziaria a regime è determinato in base alla media, calcolata come media semplice, tra gli incassi in conto competenza e gli accertamenti nel quinquennio precedente. Peraltro è anche possibile determinare il rapporto tra incassi di competenza ed i relativi accertamenti, considerando anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente. In questo caso è necessario slittare il quinquennio di riferimento per il calcolo della media, indietro di un anno. Il calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità è un punto cardine per la corretta valutazione delle entrate all'interno del proprio bilancio di previsione

Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un'economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

In via generale non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate per cassa.

La determinazione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta da una dettagliata e puntuale analisi delle partite creditorie dell'Ente, che ha fatto sì che venissero individuate ulteriori tipologie di entrate in relazione alle quali non si è ritenuto di provvedere all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Si è pertanto provveduto a:

1) Individuare le poste di entrata stanziata che possono dare luogo alla formazione di crediti dubbia e difficile esazione.

Considerate le suddette esclusioni, si sono considerate le risorse per le quali si è ravvisato potesse sussistere un ragionevole dubbio di esigibilità tenendo conto comunque delle riscossioni già verificatesi alla data di formazione della presente nota. E' stato considerato il trend quinquennale degli incassi registrati negli anni precedenti e la bontà delle azioni di lotta all'evasione poste in essere dall'Ente.

2) Calcolare, per ciascun capitolo, la media semplice del rapporto tra incassi (in competenza) e accertamenti degli ultimi tre esercizi.

Negli ultimi anni la riscossione rispecchia in modo più fedele la realtà della effettiva capacità di riscossione del momento, evidenziando che - la Tassa sui Rifiuti (TARI) è stata introdotta nel 2014, in sostituzione della TARES (Tributo sui rifiuti e sui Servizi) in vigore nel 2013 e della TARSU (Tassa rifiuti solidi urbani) in vigore fino al 2012. Dal momento che queste risorse sono del tutto assimilabili da un punto di vista contabile (si tratta sempre di entrate accertate sulla

base degli avvisi di pagamento emessi), si è provveduto a raggruppare i dati degli accertamenti e degli incassi in un unico prospetto, in modo da disporre di una serie storica adeguata per poter determinare il FCDE di competenza. Tutti i dati sono stati tratti dai rendiconti e sono stati aggiornati sulla base delle effettive riscossioni

La quantificazione degli importi da destinare al FCDE è stata determinata tenendo conto della percentuale media di riscossione in ciascun esercizio rispetto agli accertamenti di competenza.

A tal fine, proprio in considerazione delle misure straordinarie adottate dall'Ente e dei risultati conseguiti, la percentuale media di riscossione dei crediti utili è stata calcolata sulla base dei dati dell'ultimo triennio.

3) Determinare l'importo dell'accantonamento annuale del Fondo da iscrivere in bilancio.

La *dimensione iniziale* del fondo, determinata in sede di bilancio di previsione, è data dalla quota determinata secondo i criteri sopra riportati e tenendo conto delle misure straordinarie adottate dall'Ente . La somma stanziata con l'attuale bilancio, non sarà soggetta ad impegno di spesa e pertanto confluirà nell'avanzo di amministrazione ed andrà a costituire la parte vincolata dello stesso (risparmio forzoso). Si tratta, pertanto, di coprire con adeguate risorse sia l'ammontare dei vecchi crediti in sofferenza (residui attivi di rendiconto o comunque riferibili ad esercizi precedenti) che i nuovi crediti in corso di formazione (previsioni di entrata del nuovo bilancio).

La *dimensione definitiva* del fondo sarà calcolata solo a rendiconto, una volta disponibili i conteggi finali, e comporterà il congelamento di una quota dell'avanzo di pari importo (quota accantonata dell'avanzo).

Nella sostanza, si andrà a costituire uno specifico stanziamento di spesa assimilabile ad un fondo rischi con una tecnica che non consente di spendere la quota di avanzo corrispondente all'entità del fondo così costituito.

Venendo all'attuale bilancio, al fine di favorire la formazione di una quota di avanzo adeguata a tale scopo si è provveduto ad iscrivere tra le uscite una posta non soggetta ad impegno, creando così una componente positiva nel futuro calcolo del risultato di amministrazione (risparmio forzoso). In questo modo, l'eventuale formazione di nuovi residui attivi di dubbia esigibilità (accertamenti dell'esercizio in corso) non produrrà effetti distorsivi sugli equilibri finanziari oppure, in ogni caso, tenderà ad attenuarli.

4.2) Spese in conto capitale

La spesa in conto capitale rispecchia quanto previsto dall'Ente in sede di programmazione e contiene la dotazione finanziaria prevista nel programma triennale delle opere pubbliche.

4.2.3) Contributi agli investimenti

I contributi agli investimenti sono erogazioni effettuate da un soggetto a favore di terzi, destinate al finanziamento di spese di investimento, in assenza di controprestazione, cioè in assenza di un corrispettivo reso dal beneficiario, a favore di chi ha erogato il contributo.

L'assenza del corrispettivo comporta che, a seguito dell'erogazione del contributo, il patrimonio del soggetto erogante si riduce mentre il patrimonio del beneficiario, o degli ulteriori successivi beneficiari, si incrementa.

Il rispetto del vincolo di destinazione del contributo (o del trasferimento) non costituisce "controprestazione".

In assenza di uno specifico vincolo di destinazione del contributo ad uno specifico investimento, i contributi agli investimenti sono genericamente destinati al finanziamento degli investimenti.

Nell'allegato al bilancio e al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione è data evidenza della quota costituita da entrate genericamente "destinate" al finanziamento degli investimenti e della quota vincolata al finanziamento di specifici investimenti.

BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022

Le entrate sono così suddivise:

Titolo	Descrizione	Stanziamiento	Cassa	Stanziamiento	Stanziamiento
		2020	2020	2021	2022
	Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato spese correnti	50.627,29	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato spese in conto capitale	125.470,05	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.044.950,60	2.036.327,55	2.055.175,35	2.065.451,21
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	1.751.979,74	1.589.913,55	1.671.045,08	1.679.400,30
TITOLO 3	Entrate extratributarie	306.646,30	234.264,00	308.179,54	309.720,42
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	8.617.908,92	8.445.732,84	4.188.264,56	50.042.874,12
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6	Accensione prestiti	187.823,57	187.823,57	0,00	0,00
TITOLO 7	Anticipazione istituto tesoriere	5.000.000,00	5.000.000,00	5.025.000,00	5.050.125,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	1.192.550,00	1.192.550,00	1.198.512,75	1.204.505,29
Totale		19.277.956,47	18.686.611,51	14.446.177,28	60.352.076,34

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ' CONTO CAPITALE:

Non sono state riscontrate entrate in conto capitale per le quali occorra calcolare il FCDE.

4.3) Spese per incremento delle attività finanziarie

Non sono state previste spese per incremento di attività finanziarie.

4.4) Spese per rimborso di prestiti

Gli oneri di ammortamento relativi alla quota capitale dei mutui in essere ammontano a € 83.443,14

4.5) Le spese per chiusura anticipazioni istituto tesoriere/cassiere

Le spese per chiusura di anticipazioni di tesoreria sono state previste in corrispondenza delle relative entrate. Lo stanziamento è stato adeguato al numero delle transazioni che si prevede avvengano durante l'intero esercizio.

4.6) Spese per conto di terzi e partite di giro

Le spese per conto di terzi e partite di giro, come indicato nella parte entrata, sono state previste a pareggio con le relative entrate.

4.7) Il fondo pluriennale vincolato iscritto in spesa

In fase di previsione il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è costituito da due componenti logicamente distinte:

1. la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli esercizi successivi;

2. le risorse che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi.

L'esigenza di rappresentare nel bilancio di previsione le scelte operate, compresi i tempi di previsto impiego delle risorse acquisite per gli interventi sopra illustrati, è fondamentale nella programmazione della spesa pubblica locale (si pensi alla indispensabilità di tale previsione nel caso di indebitamento o di utilizzo di trasferimenti da altri livelli di governo).

Ciò premesso, si ritiene possibile stanziare, nel primo esercizio in cui si prevede l'avvio dell'investimento, il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa.

In tali casi, il fondo è imputato nella spesa dell'esercizio in cui si prevede di realizzare l'investimento in corso di definizione, alla missione ed al programma cui si riferisce la spesa e nel PEG (per gli enti locali), è "intestato" alla specifica spesa che si è programmato di realizzare, anche se non risultano determinati i tempi e le modalità.

Nel corso dell'esercizio, a seguito della definizione del cronoprogramma (previsione dei SAL) della spesa, si apportano le necessarie variazioni a ciascun esercizio considerati nel bilancio di previsione per stanziare la spesa ed il fondo pluriennale negli esercizi di competenza e, quando l'obbligazione giuridica è sorta, si provvede ad impegnare l'intera spesa con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile.

5) ENTRATE E SPESE NON RICORRENTI

Si analizza altresì l'articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti.

Al riguardo si ricorda che le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime, ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:

- donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni condoni;
- gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
- entrate per eventi calamitosi;
- alienazione di immobilizzazioni;
- le accensioni di prestiti;
- i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione, sono totalmente destinati al finanziamento della spesa d'investimento.

Tra le spese non ricorrenti occorre inoltre segnalare: le spese per il recupero dell'evasione tributaria e molte altre spese che, per loro natura, sono non indispensabili e comunque rinunciabili.

La quasi totalità delle entrate non ricorrenti è stata impiegata per spese aventi la medesima natura.

6) GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI ENTI E DI ALTRI SOGGETTI AI SENSI DELLE LEGGI VIGENTI

I comuni, le province e le città metropolitane possono rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di aziende da essi dipendenti, da consorzi cui partecipano nonché dalle comunità montane di cui fanno parte che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

La garanzia fideiussoria può essere inoltre rilasciata a favore della società di capitali, costituite ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera e), per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione delle opere di cui all'articolo 116, comma 1. In tali casi i comuni, le province e le città metropolitane rilasciano la fideiussione limitatamente alle rate di ammortamento da corrispondersi da parte della società sino al secondo esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera ed in misura non superiore alla propria quota percentuale di partecipazione alla società.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche a favore di terzi che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprietà dell'ente locale, purché siano sussistenti le seguenti condizioni:

- il progetto sia stato approvato dall'ente locale e sia stata stipulata una convenzione con il soggetto mutuatario che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività locale;
- la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'ente al termine della concessione;
- la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o ristrutturazione dell'opera.

Il Comune non ha rilasciato alcuna garanzia e non si prevede tale ipotesi per il triennio preso in considerazione dal bilancio di previsione.

7) ONERI E IMPEGNI FINANZIARI STIMATI E STANZIATI IN BILANCIO, DERIVANTI DA CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI O DA CONTRATTI DI FINANZIAMENTO CHE INCLUDONO UNA COMPONENTE DERIVATA.

La nota integrativa, con riferimento ai contratti relativi a strumenti finanziari, derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata, deve indicare gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio per ciascuna operazione in derivati.

L'Ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o comunque contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

8) ELENCO DEI PROPRI ENTI ED ORGANISMI STRUMENTALI

Il Comune di Alessandria della Rocca non ha enti ed organismi strumentali.

9) ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE CON L'INDICAZIONE DELLA RELATIVA QUOTA PERCENTUALE

I dati relativi alle società partecipate sono disponibili nell'apposita sezione del sito istituzionale del Comune. Di seguito si elencano le società partecipate con l'indicazione dei dati principali circa la partecipazione dell'Ente. Si precisa che i dati contenuti nel predetto elenco potranno subire delle variazioni in occasione della verifica annuale e di quella straordinaria prevista dalla norma.

Ragione sociale	%	Attività svolta
SO.GE.I.R.SpA	2,70%	Ciclo integrato dei rifiuti
S.R.R. Ato n. 11 Agrigento ovest Arl	2,718%	Organizzazione e disciplina affidamento servizi gestione rifiuti
SMAP SpA	5,63%	Promozione e valorizzazione del territorio

Il Gruppo Pubblico Locale, ovvero l'insieme degli enti e delle società controllate, collegate o semplicemente partecipate dal nostro ente, rientra a pieno titolo tra gli strumenti attraverso i quali si esplica l'azione dell'Ente e si realizza la strategia del piano di mandato.

10) RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ED ELENCO ANALITICO DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE, DISTINGUENDO I VINCOLI DERIVANTI DALLA LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, DAI TRASFERIMENTI, DA MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI, VINCOLI FORMALMENTE ATTRIBUITI DALL'ENTE.

Nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione, l'elenco analitico riguardante le quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente e i relativi utilizzi è costituito dalla tabella più sotto riportata.

Al riguardo si ricorda che l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione è sempre consentito, secondo le modalità di cui al principio applicato 9.2, anche nelle more dell'approvazione del rendiconto della gestione, mentre l'utilizzo delle quote accantonate è ammesso solo a seguito dell'approvazione del rendiconto o sulla base dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto aggiornato sulla base dei dati di preconsuntivo.

Per vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili si intendono i vincoli previsti dalle legge statali e regionali nei confronti degli enti locali e quelli previsti dalla legge statale nei confronti delle regioni, esclusi i casi in cui la legge dispone un vincolo di destinazione su propri trasferimenti di risorse a favore di terzi, che si configurano come vincoli derivanti da trasferimenti.

Esemplificazioni di vincoli derivanti dai principi contabili sono indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria 9.2.

Con riferimento ai vincoli di destinazione delle entrate derivanti dalle sanzioni per violazioni del codice della strada, nella colonna b) è indicato il totale degli accertamenti delle entrate da sanzioni,

dedotto lo stanziamento definitivo al fondo crediti di dubbia esigibilità/fondo svalutazione crediti riguardante tale entrate e gli impegni assunti per il compenso al concessionario.

Per vincoli derivanti dai trasferimenti si intendono gli specifici vincoli di utilizzo di risorse trasferite per la realizzazione di una determinata spesa.

E' necessario distinguere le entrate vincolate alla realizzazione di una specifica spesa, dalle entrate destinate al finanziamento di una generale categoria di spese, quali la spesa sanitaria o la spesa UE. La natura vincolata dei trasferimenti UE si estende alle risorse destinate al cofinanziamento nazionale.

Pertanto, tali risorse devono essere considerate come "vincolate da trasferimenti" ancorché derivanti da entrate proprie dell'ente.

Per gli enti locali, la natura vincolata di tali risorse non rileva ai fini della disciplina dei vincoli cassa.";

Fermo restando l'obbligo di rispettare sia i vincoli specifici che la destinazione generica delle risorse acquisite, si sottolinea che la disciplina prevista per l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione non riguarda le cd. risorse destinate.

Per vincoli derivanti da mutui e altri finanziamenti si intendono tutti i debiti contratti dall'ente, vincolati alla realizzazione di specifici investimenti, salvo i mutui contratti dalle regioni a fronte di disavanzo da indebitamento autorizzato con legge non ancora accertato;

Per vincoli formalmente attribuiti dall'ente si intendono quelli previsti dal principio applicato 9.2, derivanti da "entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

E' possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l'ente non ha rinviato la copertura dei disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi, ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio (per gli enti locali compresi quelli ai sensi dell'articolo 193 del TUEL, nel caso in cui sia stata accertata, nell'anno in corso e nei due anni precedenti l'assenza dell' equilibrio generale di bilancio)".

Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio

Vengono allegate al bilancio di previsione o si da atto dei seguenti documenti necessari a fornire ulteriori informazioni sul bilancio in corso di approvazione:

1. la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato ((art. 172 del D.lgs 267/2000);
2. le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi ((art. 172 del D.lgs 267/2000);
3. la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia (art. 172 del D.lgs 267/2000);

4. il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione (Art 11 comma 3 del di 118/2011);
5. il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione (Art 11 comma 3 del di 118/2011);
6. il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione (Art 11 comma 3 del di 118/2011);
7. il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (Art 11 comma 3 del di 118/2011);
8. la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5;
9. la relazione del revisori dei conti.

Inoltre i documenti da allegare ai fini della programmazione del bilancio sono :

10. Piano annuale e triennale delle opere pubbliche 2020/2022;
11. Piano della valorizzazione e delle alienazione;
12. Piano delle assunzioni annuale e triennale;
13. Delibera della destinazione delle sanzioni del codice della strada.

12) CONCLUSIONI

Per quanto sopra evidenziato e relazionato, si può affermare che l'Ente, nel corso del triennio preso in considerazione, prevede di osservare le norme finanziarie e contabili nel rispetto dei vincoli di bilancio dei vincoli di finanza pubblica e nell'attuazione del principio di gestione efficiente dei servizi erogati.